



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIORGIO ASPRONI"

*Con annessa Sezione CLASSICA
IGLESIAS*

Email: caps01000r@istruzione.it

Uso del cellulare a scuola e sanzioni disciplinari Regolamento

Art. 1 : L'uso dei cellulari da parte degli studenti , durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato!

Art.2 . L'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare da parte del docente e la consegna dello stesso in Presidenza (Dirigente o collaboratori) ove potrà essere riconsegnato su richiesta dei genitori

Art.3 . La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determina l'immediata valutazione negativa della prova, nonché l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 4 La violazione del divieto durante le fasi di verifica orale comporta l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe ed il ritiro del cellulare

Art. 5 Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono di segreteria per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Art. 6 Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente(si v. C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998)

Art. 7 Ad inizio d'anno , si rende necessario e normativo richiedere alla famiglie di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità", verso i propri figli , contenente una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola

Art. 8 Per gli alunni che vengano meno ai loro "doveri di ruolo(es. rispettare, anche formalmente il capo di istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni) e ai "doveri di comportamento" (es. essere corretti e coerenti con il principi per cui la scuola è "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio"), anche con l'uso scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici , sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

a)l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe; b)L'ammonizione scritta e la convocazione dei rispettivi genitori; c) La sospensione della frequenza scolastica da 5 a 15 giorni

art.9 Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione prevede la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato .

art. 10 Tutto il personale scolastico, dirigente, docenti e Ata hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sul comportamento degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Ubaldo SCANU